



**GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA
IN 43 LOTTI, FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO
PER LA FORNITURA TRIENNALE DI PROTESI ORTOPEDICHE DI ANCA, DI
GINOCCHIO E DI SPALLA PER LE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE
DELLA REGIONE LAZIO**

ACCORDO QUADRO



ACCORDO QUADRO PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA TRIENNALE DI PROTESI ORTOPEDICHE DI ANCA, DI GINOCCHIO E DI SPALLA PER LE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE LAZIO

TRA

La Regione Lazio – Direzione Regionale Centrale Acquisti, con sede legale in Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 00145 Roma, codice fiscale 80143490581, di seguito denominata “Regione Lazio”, nella persona di Andrea Sabbadini, nato/a Padova, Prov. PD, il 20 dicembre 1979, in qualità di Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti, autorizzato alla stipula del presente Accordo Quadro in virtù dei poteri conferitigli con Deliberazione n.605 del 08/09/2020,

E

L’Impresa STRYKER ITALIA SRL , con sede in Roma, Prov. RM, Via Alexandre Gustave Eiffel, n. 13/15, CAP 00148, C.F. 12572900152 n. e P. IVA n. 06032681006, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma, al n. RM- 908791, tenuto dalla C.C.I.A.A. di Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Roma, di seguito definita “Fornitore”, nella persona di Caludio Moro, nato a Udine (UD), il 05/03/1965 in qualità di Procuratore Speciale, autorizzato alla stipula della presente Accordo Quadro in virtù dei poteri conferitigli con atto a rogito del Notaio Roberto Giacobini di Roma del 28 dicembre 2018, Repertorio n. 50410 - Raccolta n. 18177, congiuntamente, anche, le “Parti”,



PREMESSO CHE

- a) la Regione Lazio, con Determinazione n.G02307 del 27/02/2017, ha indetto una procedura aperta di gara comunitaria centralizzata, suddivisa in 43 lotti, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura triennale di Protesi Ortopediche di Anca, di Ginocchio e di Spalla per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Lazio, il cui bando è stato pubblicato sulla GUUE n. 2017/S 042-076485 del 01/03/2017 e sulla GURI V Serie Speciale n. 26 del 03/03/2017;
- b) con Determinazione n.G00531 del 21/01/2020 della Regione Lazio, il Fornitore è risultato aggiudicatario dell'Accordo Quadro del/i Lotto/i 1, 2, 3, 5, 7, 9,10,11,12, 14, 15, 17, 20, 21, 25, 27
- c) il Fornitore, sottoscrivendo il presente Accordo Quadro, dichiara che quanto risulta dalla documentazione di gara, in particolare nel Disciplinare di gara e relativi allegati e nel Capitolato tecnico e relativi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto della fornitura e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione della stessa;
- d) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, se anche non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva e la polizza assicurativa;
- e) il presente Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli contratti di fornitura (di seguito, "Contratti di fornitura"), che verranno conclusi dalle singole Aziende Sanitarie ed Ospedaliere;
- f) i singoli Contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Aziende Sanitarie ed Ospedaliere ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura, secondo le modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro;
- g) in esecuzione dei Contratti di fornitura, le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere emetteranno Ordinativi di Fornitura nei quali specificheranno di volta in volta il quantitativo da consegnare e il luogo di consegna, secondo quanto stabilito dal presente Accordo Quadro;
- h) con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, D. Lgs. n. 165/2001, il Fornitore, sottoscrivendo il presente Accordo Quadro, attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato



o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione Lazio nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

**TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara/lettera di invito ed i relativi allegati, il Capitolato tecnico ed i relativi allegati, l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la compongono e l'Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale e fonte delle obbligazioni oggetto del presente Accordo Quadro.

Articolo 2

Definizioni

1. Nell'ambito del presente Accordo Quadro si intende per:
 - a) **Aggiudicatario o Fornitore:** l'operatore economico che all'esito della presente procedura di gara potrà stipulare l'Accordo Quadro con la Stazione Appaltante;
 - b) **Accordo Quadro:** il presente Atto, compresi tutti i suoi allegati;
 - c) **Aziende Sanitarie contraenti:** le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione che, ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa, stipulano il Contratto di fornitura come successivamente definito ed emettono Ordinativi di Fornitura;
 - d) **Capitolato Tecnico:** il documento contenente le specifiche tecniche per la esecuzione dell'Appalto;
 - e) **Contratto di fornitura:** il documento, sottoscritto dalle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere ed i Fornitori, con il quale è regolata la fornitura in oggetto;



- f) **Impianto – tipo:** impianto protesico standardizzato che presenta le caratteristiche tecniche descritte all'articolo 5 del presente Capitolato Tecnico;
- g) **Ordinativo di fornitura:** il documento, con il quale le Aziende Sanitarie comunicano al Fornitore, di volta in volta, il quantitativo dei prodotti richiesti, nonché il luogo di consegna;
- h) **Ordine di fatturazione:** il documento contenente le informazioni necessarie all'emissione della fattura da parte del Fornitore relativamente al materiale protesico presente in conto deposito che è stato utilizzato;
- i) **Sede di Consegna:** luogo fisico in cui è prevista la consegna della fornitura;
- l) **Specifiche Tecniche:** insieme delle caratteristiche tecniche e merceologiche esplicitate nel Capitolato Tecnico, che il Fornitore deve rispettare;
- m) **Sito:** lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo <http://www.centraleacquisti.regione.lazio.it> dedicato e gestito dalla Regione Lazio;
- n) **Stazione Appaltante:** la Direzione Regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio.

Articolo 3

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'erogazione della fornitura oggetto dell'Accordo Quadro è regolata in via graduata:
 - a) dalle clausole contenute nel presente Accordo Quadro e dagli atti di gara, dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica dell'aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;
 - c) dalle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016;
 - d) dal Codice Civile.

In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti della “*Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta, suddivisa in 43 lotti, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura triennale di Protesi Ortopediche di Anca, di Ginocchio e di Spalla per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Lazio*” prevarranno sugli atti ed i documenti



prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dalla Regione Lazio.

2. Le clausole del presente Accordo Quadro saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme e/o disposizioni primarie e/o secondarie, aventi carattere cogente, contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi dei prodotti oggetto della fornitura migliorative per il Fornitore medesimo, ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale.
3. In ordine all'esecuzione contrattuale, resta nell'esclusiva competenza della Regione Lazio, la titolarità della gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività:
 - a) gestione dell'eventuale contenzioso legato alla procedura di gara;
 - b) custodia della documentazione tecnica dei prodotti oggetto di fornitura;
 - c) stesura e sottoscrizione del presente Accordo Quadro con il Fornitore.

mentre resta nell'esclusiva competenza di ciascuna Azienda Sanitaria:

- a) la stipulazione dei successivi Contratti di fornitura;
- b) emissione di Ordinativi di fornitura;
- c) ricevimento fatture e relativi pagamenti;
- d) gestione dei rapporti negoziali e dell'eventuale contenzioso, conseguenti all'esecuzione degli Ordinativi di fornitura.

Articolo 4

Oggetto

1. L'Accordo Quadro definisce la disciplina applicabile ai Contratti di fornitura di Protesi Ortopediche di Anca, di Ginocchio e di Spalla per le Aziende Sanitarie contraenti.
2. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie contraenti, a svolgere tutte le attività connesse all'oggetto del



presente Accordo Quadro, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nell'Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalle stesse Aziende Sanitarie contraenti mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile, pari per il Lotto 1 a Euro 4.219.500,00 IVA esclusa, pari per il Lotto 2 a Euro 4.219.500,00 IVA esclusa, pari per il Lotto 3 a Euro 2.484.000,00 IVA esclusa, pari per il Lotto 5 a Euro 4.503.000,00 IVA esclusa, pari per il Lotto 7 a Euro 891.000,00 IVA esclusa, pari per il Lotto 9 a Euro 1.417.050,00 IVA esclusa, pari per il Lotto 10 a Euro 3.273.600,00 IVA esclusa pari per il Lotto 11 a Euro 2.821.500,00 IVA esclusa, pari per il Lotto 12 a Euro 1.316.700,00 IVA esclusa, pari per il Lotto 14 a Euro 2.223.000,00 IVA esclusa, pari per il Lotto 15 a Euro 577.800,00 IVA esclusa pari per il Lotto 17 a Euro 356.250,00 IVA esclusa, pari per il Lotto 20 a Euro 3.548.250,00 IVA esclusa, pari per il Lotto 21 a Euro 3.548.250,00 IVA esclusa, pari per il Lotto 25 a Euro 2.280.000,00 IVA esclusa, pari per il Lotto 27 a Euro 498.750,00 IVA esclusa, nel rispetto della percentuale massima di esecuzione dell'appalto risultante dall'esito della procedura di gara.

3. Nel caso di esaurimento, prima del decorso del termine di durata del presente Accordo Quadro, dell'importo massimo spendibile indicato al comma 2 del presente articolo, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo in conformità a quanto previsto dall'articolo 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, previa autorizzazione della Stazione Appaltante.

Articolo 5

Utilizzo dell'Accordo Quadro

1. Ciascuna Azienda Sanitaria e Ospedaliera stipula un Contratto di fornitura con l'Aggiudicatario secondo i termini e le condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro.
2. Prima della sottoscrizione del contratto, l'Azienda Sanitaria e Ospedaliera trasmette alla Direzione Regionale Centrale Acquisti il Contratto di fornitura al fine di consentire una verifica sull'utilizzo del massimale dell'Accordo Quadro
3. L'Azienda Sanitaria contraente, una volta stipulato con il Fornitore il Contratto di fornitura,



utilizza l'Accordo Quadro mediante l'emissione di Ordinativi di fornitura sottoscritti dal legale rappresentante dell'Azienda o suo delegato, nei quali sarà indicato l'importo della fornitura oggetto dell'Ordinativo; il Fornitore dovrà comunicare la ricezione di detti Ordinativi di fornitura con le modalità di cui al successivo articolo 6.

4. Resta a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano l'Accordo Quadro; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare l'Accordo Quadro, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto dell'Accordo Quadro stesso e non verranno liquidate.

Articolo 6

Modalità di conclusione degli Ordinativi di fornitura

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza dell'Accordo Quadro e di quelli successivamente assunti in forza del Contratto di fornitura, il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, salvo il caso di consegne urgenti per cui suddetto termine è ridotto ad un giorno lavorativo, a dare riscontro alle Aziende Sanitarie contraenti, dell'Ordinativo di fornitura ricevuto.
2. Per l'esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di fornitura, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni oggetto degli stessi e comunque descritte nel Capitolato tecnico e nell'Offerta Tecnica del Fornitore, esattamente all'interno delle Aziende Sanitarie contraenti.

Articolo 7

Durata

1. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, il presente Accordo Quadro ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione.
2. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro, sia stato esaurito l'importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, l'Accordo Quadro verrà considerato concluso.
3. Resta inteso che per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale le Aziende Sanitarie e Ospedaliere potranno stipulare i Contratti di fornitura - i quali non potranno



comunque avere una durata superiore a quella dell'Accordo Quadro - e stipulare i conseguenti Contratti di fornitura.

4. La Regione Lazio, altresì, si riserva la facoltà di autorizzare la proroga dell'Accordo Quadro e dei sottostanti Contratti di Fornitura emessi dalle Aziende, ai sensi dell'articolo 106, comma 11 del D.Lgs. n° 50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura finalizzata all'individuazione di un nuovo contraente, una sola volta e per un massimo di 12 mesi.
5. In tal caso il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni ivi previste ovvero più favorevoli per le Aziende Sanitarie contraenti. La proroga del contratto è subordinata a condizione risolutiva che ne limiti l'efficacia al periodo antecedente all'intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta comunque salva la garanzia della continuità della fornitura.

Articolo 8

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto dell'Accordo Quadro, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, integralmente ed a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti di gara e nell'Offerta Tecnica presentata dal Fornitore in sede di gara, pena l'applicazione delle penali di cui oltre e/o la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro medesimo e/o dei singoli Contratti di fornitura e/o dei singoli Ordinativi di fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Azienda Sanitaria potrà risolvere unicamente il Contratto di fornitura e/o l'Ordinativo di fornitura da essa stessa stipulato ed emesso.
3. Nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dall'Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro.



4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all'articolo 16 ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Aziende Sanitarie contraenti, o, comunque, della Regione Lazio, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa nei confronti della Regione Lazio, nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Aziende Sanitarie contraenti e/o daterzi autorizzati.
7. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle Aziende Sanitarie e/o alla Regione Lazio e/o alle Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui all'Accordo Quadro, ai Contratti di fornitura ed ai singoli Ordinativi di fornitura.
8. Resta espressamente inteso che la Regione Lazio non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle Aziende Sanitarie contraenti.
9. Inoltre, ogni Azienda Sanitaria contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dai Contratti di fornitura e/o dagli Ordinativi di fornitura da ciascuna emessi.

Articolo 9

Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti dell'Accordo Quadro, a:
 - a) eseguire la fornitura comprensiva di tutte le attività oggetto dell'Accordo Quadro, dettagliatamente descritte nel Capitolato tecnico e nell'Offerta Tecnica, ove migliorative, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Accordo Quadro e negli atti di gara;
 - b) manlevare e tenere indenne la Regione, nonché le Aziende Sanitarie contraenti, per quanto



- di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da prestazioni rese in modalità diverse rispetto a quanto previsto nella presente Accordo Quadro, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- c) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro, dei Contratti di fornitura e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- d) eseguire tutte le attività richieste secondo le modalità concordate con le Aziende Sanitarie contraenti, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel Capitolato Tecnico;
- f) garantire la continuità dell'esecuzione delle prestazioni di cui all'Accordo Quadro ed agli Ordinativi di fornitura;
- g) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di qualità, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Regione di monitorare la conformità dello svolgimento delle attività alle norme previste nell'Accordo Quadro, nei Contratti di fornitura e negli Ordinativi di fornitura e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
2. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Regione Lazio ed alle Aziende Sanitarie contraenti un flusso informativo, su base mensile, entro il termine perentorio di 10 giorni successivi alla scadenza del mese di riferimento, contenente le seguenti informazioni minime:
- elenco del materiale ordinato;
 - denominazione commerciale del materiale ordinato;
 - quantitativi ordinati;
 - numero e data di riferimento dell'Ordinativo di fornitura e Azienda Sanitaria contraenti;
 - lotto di gara di riferimento;
 - importo complessivo dell'Ordinativo di fornitura;
 - prezzi unitari del materiale ordinato;
 - codice di riferimento secondo la classificazione CND.

Articolo 10

Modalità e termini di esecuzione della fornitura

1. Per l'esecuzione della fornitura richiesta in ciascun Ordinativo di fornitura emesso dalle singole Aziende Sanitarie contraenti, il Fornitore si obbliga ad eseguire le attività secondo le modalità descritte negli atti di gara e, se migliorative, nella propria Offerta Tecnica.



2. Lo svolgimento dell'attività si intende comprensiva di ogni onere e spesa sostenuta dal Fornitore.
3. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Azienda sanitaria contraente.
4. Il Fornitore deve svolgere le attività nel rispetto di ogni prescrizione riportata nella documentazione tecnica e, se migliorativa nell'Offerta Tecnica, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 20.
5. Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare: numero e data di riferimento dell'Ordinativo di fornitura; data e luogo della consegna; elenco descrittivo del materiale consegnato; quantitativi consegnati.
6. Nel caso di consegna ordinaria, il Fornitore deve consegnare i prodotti oggetto di ciascun Ordinativo, entro 2 giorni solari consecutivi dall'emissione dello stesso.
7. E' facoltà dell'Azienda richiedere degli impianti tipo in conto visione. In tali casi, il Fornitore è tenuto a consegnare il materiale richiesto entro 2 giorni solari consecutivi dalla richiesta. Qualora il materiale richiesto in conto visione non sia utilizzato e non venga perfezionato un Ordinativo di Fornitura, l'Azienda deve darne immediata comunicazione al Fornitore per il successivo ritiro del materiale.
8. Nel caso di consegna in conto deposito, per la costituzione del deposito iniziale, il Fornitore ha l'obbligo di consegnare i prodotti oggetto di ciascun Ordinativo entro 7 giorni solari consecutivi dalla comunicazione scritta di attivazione del contratto estimatorio da parte dell'Azienda. Il reintegro della normale scorta dei prodotti utilizzati dovrà avvenire entro 48 ore dalla comunicazione, da parte dell'Azienda Sanitaria contraenti. In caso di urgenza, il Fornitore dovrà consegnare la merce entro 24 ore. Il Fornitore si impegna a ritirare il materiale in giacenza alla scadenza del contratto.

Articolo 11

Verifica e controllo quali/quantitativo

1. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Regione Lazio ed alle Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle attività oggetto dell'Accordo Quadro, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.



2. La Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti hanno comunque la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante il periodo di efficacia dell'Accordo Quadro, dei Contratti di fornitura e degli Ordinativi di fornitura, al fine di monitorare il rispetto da parte del Fornitore di tutte le pattuizioni contrattuali.
3. Le Aziende Sanitarie contraenti si riservano la facoltà di far analizzare la merce presso Laboratori ed Istituti di propria fiducia al fine di verificare la corrispondenza del prodotto fornito alle prescrizioni di legge, a quelle previste dal Capitolato tecnico ed alle caratteristiche dichiarate dal Fornitore in sede di gara. Il prelievo dei campioni da sottoporre ad analisi verrà, di norma, effettuato alla presenza del Fornitore o di un suo rappresentante e, in caso di ingiustificata assenza di quest'ultimo, anche del solo incaricato dell'Azienda.
4. In caso di esito non favorevole o di mancata rispondenza anche parziale ai requisiti richiesti dalla legge, dall'Azienda Sanitaria contraente od a quelli dichiarati dal Fornitore in sede di gara, le analisi saranno ripetute, con spese a carico del Fornitore. Qualora, per la seconda volta, emergessero irregolarità, l'Azienda Sanitaria contraente si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale.
5. Nel caso non fosse possibile verificare tutta la fornitura all'atto della consegna, l'Azienda Sanitaria contraente avrà diritto di effettuare le contestazioni sulla qualità dei prodotti forniti, anche a distanza di tempo dalla consegna, quando cioè all'apertura delle confezioni, ne sarà possibile il controllo.
6. In caso di difformità della qualità dei prodotti forniti rispetto a quella attesa, l'Azienda Sanitaria contraente respingerà la merce che dovrà essere sostituita immediatamente (entro 24 ore) con altra pienamente rispondente alla qualità dei prodotti offerti, in difetto della quale l'Azienda Sanitaria contraente si riterrà autorizzata a provvedere all'acquisto presso terzi, addebitando al Fornitore le eventuali maggiori spese.

Articolo 12

Disponibilità dello strumentario chirurgico

1. Il Fornitore si obbliga a fornire in comodato d'uso gratuito lo strumentario chirurgico completo e necessario all'impianto delle protesi fornite, per tutta la durata del singolo Contratto di fornitura, con le modalità descritte all'articolo 10 del Capitolato Tecnico.



2. Le Aziende Sanitarie contraenti, per mezzo delle proprie Unità Operative utilizzatrici, si impegnano a custodire e conservare lo strumentario chirurgico con diligenza, assumendosi la responsabilità per l'eventuale perdita o danneggiamento dei beni stessi dovuti a loro colpa o negligenza.
3. In caso di danneggiamento dovuto a comprovata incuria o negligenza del personale utilizzatore, l'Azienda provvederà a risarcire il Fornitore del costo dello strumentario danneggiato ovvero a risarcire il danno per la parte inerente alla sola riparazione delle parti danneggiate, con eventuale rivalsa economica nei confronti del proprio personale.
4. Il Fornitore dovrà inoltre provvedere alla sostituzione gratuita degli eventuali strumenti e/o componenti degli stessi che risultino danneggiati, usurati o comunque inidonei, a causa di qualche imperfezione costruttiva, a garantire la massima efficienza dell'intervento, entro cinque giorni dalla relativa richiesta di sostituzione inviata dalle singole Unità Operative utilizzatrici, salvo termini minori in caso d'urgenza.

Articolo 13

Aggiornamento tecnico

1. Il Fornitore può proporre alle Aziende la sostituzione dei prodotti aggiudicati con prodotti nuovi che dovessero essere immessi sul mercato e che presentino caratteristiche migliori.
2. Tale sostituzione è possibile solo previo nulla osta da parte della Stazione Appaltante e mantenendo le condizioni economiche e contrattuali stabilite nell'Accordo Quadro.

Articolo 14

Disponibilità del Product Specialist

1. Su richiesta delle Aziende Sanitarie contraenti e previa comunicazione scritta trasmessa 24 ore prima dell'intervento, il Fornitore si obbliga ad assicurare la presenza in sala operatoria per ogni Presidio Ospedaliero interessato di un "Product Specialist" dedicato al supporto tecnico degli utilizzatori sul corretto e sicuro utilizzo dei dispositivi specialistici impiantabili.
2. Inoltre, il Fornitore si impegna a garantire, su specifica richiesta delle Aziende Sanitarie contraenti, la necessaria assistenza tecnico/scientifica post-vendita relativamente



all'utilizzo del materiale impiantabile ordinato.

Articolo 15

Attività di formazione

1. Il Fornitore si obbliga a propria cura, onere e spese, a svolgere, per tutta la durata di ciascun Contratto di fornitura, un'adeguata attività di formazione e di affiancamento volta ad addestrare il personale dell'Azienda Sanitaria contraente al corretto utilizzo dei prodotti, in condizioni normali e di emergenza, anche secondo quanto dichiarato in sede di presentazione dell'Offerta tecnica.
2. A tal fine il Fornitore concorda con l'Azienda Sanitaria contraente un programma formativo rivolto al personale medico ed infermieristico – strumentista, con indicazione dei contenuti e delle modalità di svolgimento delle predette attività di formazione.

Articolo 16

Corrispettivi

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dall'Azienda Sanitaria contraente per l'affidamento della fornitura oggetto del presente Accordo Quadro e di successivi Contratti di fornitura sono calcolati sulla base dei prezzi unitari indicati dal Fornitore nell'Offerta economica.
2. I corrispettivi sono comprensivi della fornitura dei singoli prodotti e delle attività connesse di cui al presente Accordo Quadro ed agli allegati di gara.
3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a forniture prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Aziende Sanitarie contraenti.
4. Tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo offerto in sede di gara. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Fornitore in ragione del presente Accordo Quadro, ivi comprese le eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione dell'appalto.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri



calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi impreveduto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati. Il valore di aggiudicazione resterà fisso ed invariabile per tutta la durata della fornitura.
7. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza. L'Azienda Sanitaria contraente, a garanzia della puntuale osservanza delle prestazioni contrattuali, può sospendere i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità.
8. Resta espressamente inteso che, in nessun caso - ivi compreso il caso di ritardi nel pagamento dei corrispettivi dovuti - il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nei singoli Contratti di fornitura e nei singoli Ordinativi di fornitura; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il singolo Contratto di fornitura ed il singolo Ordinativo di fornitura si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione comunicata da parte delle Aziende Sanitarie contraenti.

Articolo 17

Fatturazione e pagamenti

1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti.
2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dall'Azienda Sanitaria contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente atto.
3. Le fatture relative ai corrispettivi di cui al precedente articolo dovranno essere emesse in ottemperanza alle prescrizioni stabilite dal Regolamento approvato con Decreto del Commissario Ad Acta n. U00247 02/07/2019: *“modifiche alla Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata - ex DCA n. U00032 del 30 gennaio*



2017". Le parti contraenti, sottoscrivendo il presente Accordo Quadro e il DCA U00247 02/07/2019, accettano pienamente il contenuto del suddetto regolamento e si obbligano ad applicarlo in ogni sua parte.

4. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore, intestata all'Azienda Sanitarie contraente e trasmessa esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, dovrà contenere il riferimento al presente Accordo Quadro, al singolo Contratto di fornitura e al singolo Ordinativo di fornitura, al CIG e alle prestazioni cui si riferisce e relativi prezzi.
5. Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dello 0,50% sull'importo netto dovuto di cui all'articolo 30 comma 5 del D.lgs. 50/2016, riporterà solamente l'importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento. Le ritenute possono essere svincolate dall'Azienda Sanitaria soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione della verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Resta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria di concordare con il Contraente ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.
6. Rimane inteso che l'Amministrazione, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
7. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente indicato all'articolo seguente. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito indicate nel presente Accordo Quadro; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Articolo 18

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente Accordo Quadro, dei singoli Contratti di fornitura e degli Ordinativi di fornitura.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, per i fini di cui



al presente Accordo Quadro, presso cui i pagamenti dovranno essere effettuati è il seguente:

IBAN IT62 V 03380 01600 000012411016;

3. Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Regione Lazio e alle Aziende Sanitarie contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'articolo 3, comma 7, Legge n. 136/2010.
4. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di fornitura inerenti il presente Accordo Quadro ed il singolo Contratto di fornitura siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Accordo Quadro ed il singolo Contratto di fornitura sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 9 bis, Legge 136/2010.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
6. Il Fornitore ed il/i subappaltatore/i, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Azienda Sanitaria contraente ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Azienda Sanitaria stessa.
7. L'Azienda Sanitaria contraente e/o la Regione Lazio verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del medesimo contratto, apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Azienda Sanitaria contraente, apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3, Legge n. 136/2010.



Articolo 19

Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo Quadro;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell'Accordo Quadro stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Accordo Quadro rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Accordo Quadro, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla predetta risoluzione.

Articolo 20

Penali

In caso di inadempimento o ritardo, non imputabile alla Regione Lazio o all'Azienda Sanitaria ovvero non causato da forza maggiore o da caso fortuito, nell'esecuzione della fornitura o delle prestazioni ad essa connessi rispetto a quanto stabilito dal presente Accordo Quadro, dagli atti di gara e dall'Offerta tecnica presentata in gara dal Fornitore, saranno applicate al Fornitore medesimo le seguenti penali:

- a) in caso di ritardo nella costituzione iniziale del "conto deposito", l'Azienda applicherà per ogni giorno di ritardo, una penale a carico del Fornitore inadempiente, pari al 2% del valore del materiale non consegnato. La penale sarà applicata anche nel caso di consegna parziale;
- b) in caso di ritardo nel reintegro del materiale utilizzato in "conto deposito", l'Azienda applicherà per ogni giorno di ritardo, una penale a carico del Fornitore inadempiente, pari



-
- al 5% del valore del materiale non consegnato. La penale sarà applicata anche nel caso di consegna parziale;
- c) in caso di ritardo nella consegna ordinaria del materiale richiesto con l'Ordinativo di fornitura, l'Azienda applicherà per ogni giorno di ritardo, una penale a carico del Fornitore inadempiente, pari al 5% del valore del materiale non consegnato. La penale sarà applicata anche nel caso di consegna parziale;
- d) in caso di fornitura difettosa o non conforme alla richiesta, l'Azienda contesta la non conformità ed invita all'immediata sostituzione secondo quanto riportato dall'articolo 15 del presente Capitolato tecnico. In caso di ritardo nella sostituzione, si applicherà una penale compresa tra lo 1% e il 5% dell'importo dell'ordinativo, a insindacabile giudizio dell'Azienda sanitaria, tenuto conto anche della gravità e delle conseguenze del mancato adempimento
- e) in caso di ritardo nella trasmissione della reportistica mensile sull'andamento della fornitura, l'Azienda e la Stazione Appaltante applicheranno per ogni giorno di ritardo, una penale a carico del Fornitore inadempiente, pari al 0,5% del valore dell'importo mensile della fornitura del mese di riferimento.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al comma precedente, verranno contestati per iscritto al Fornitore dall'Azienda Sanitaria contraente. Il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 5 (cinque) lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano considerate meritevoli di accoglimento, ad insindacabile giudizio dell'Azienda Sanitaria contraente ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
3. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
4. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda Sanitaria contraente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
5. È fatta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria contraente di non attendere l'esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi



per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino, ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico del Fornitore.

6. L'Azienda Sanitaria contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.
7. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte dell'Azienda Sanitaria contraente, compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti e la risoluzione del Contratto di fornitura per gravi inadempienze o irregolarità.
8. In ogni caso, ogni Azienda Sanitaria contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) dell'importo dei Contratti di fornitura.
9. Il ritardo nell'adempimento che determina un'applicazione di penali che superino gli importi di cui al comma precedente comporterà la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e dei Contratti di fornitura. In tal caso, le Aziende Sanitarie contraenti avranno la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno subito

Articolo 21

Cauzione definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103 del D.lgs. 50/2016, ha costituito in favore della Regione Lazio e delle Aziende Sanitarie contraenti una garanzia fideiussoria, incondizionata ed irrevocabile e prodotta con sottoscrizione autenticata da parte di notaio, la quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all'articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future



ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 c.c., nascenti dall'esecuzione dei singoli Contratti di fornitura e degli Ordinativi di Fornitura ricevuti.

3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Aziende Sanitarie contraenti, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 20, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
4. La garanzia opera per tutta la durata dell'Accordo Quadro, dei singoli Contratti di fornitura e dei singoli Ordinativi di fornitura da essa derivanti e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai medesimi; pertanto, la garanzia sarà svincolata, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
5. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80%. A tal fine le Aziende Sanitarie contraenti comunicano alla Regione Lazio, di norma semestralmente, l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell'Ordinativo di fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni di cui al singolo Contratto di fornitura.
6. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte della Regione Lazio.
7. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Regione Lazio.
8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Accordo Quadro ed il/i Contratto/i di fornitura.

Articolo 22

Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e di cui sia venuto a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto



di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Fornitura.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Regione Lazio, nonché le Aziende Sanitarie contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l'Accordo Quadro ed i Contratti di fornitura, salvo il risarcimento del maggior danno subito.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali dell'Accordo Quadro e dei Contratti di fornitura, nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare pubbliche, previa comunicazione alla Regione Lazio delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 23

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'Aggiudicatario stesso quanto delle Aziende sanitarie e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto dell'Accordo Quadro, del Contratto di fornitura e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore deve essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Aziende sanitarie contraenti e dei terzi, per l'intera durata dell'Accordo Quadro e del Contratto di fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui all'Accordo Quadro, al Contratto di fornitura ed ai singoli Ordinativi di Fornitura.
3. In particolare detta polizza tiene indenne le Aziende sanitarie contraenti e la Regione Lazio, ivi



compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Aziende sanitarie contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui all'Accordo Quadro, al Contratto di fornitura ed ai singoli Ordinativi di Fornitura.

4. Il Fornitore dichiara che il massimale della polizza assicurativa, non inferiore ad € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione delle attività di cui al presente Accordo Quadro ed ai Contratti di fornitura e prevede la rinuncia dell'assicuratore, sia nei confronti della Regione Lazio, sia delle Aziende Sanitarie contraenti, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto dall'articolo 1901 c.c., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1983 c.c..
5. Resta inteso che l'esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, l'Accordo Quadro ed ogni singolo Contratto di fornitura si risolveranno di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
6. Resta altresì ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni causati, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 24

Risoluzione e clausola risolutiva espressa

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'Accordo Quadro e dei Contratti di fornitura che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà indicato dalla Regione Lazio e/o dall'Azienda Sanitaria contraente per porre fine all'inadempimento, ciascuna di queste ultime avrà la facoltà di considerare risolti di diritto l'Accordo Quadro e/o il relativo Contratto di fornitura, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno subito.
2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'articolo 108, D. Lgs. 50/2016,



l'Azienda Sanitaria contraente può risolvere di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, i singoli Contratti di fornitura nei seguenti casi:

- a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
- c) applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore dei Contratti di fornitura;
- d) nei casi previsti dall'articolo 18 "Tracciabilità dei flussi finanziari";
- e) nei casi di cui all'articolo 19 "Trasparenza";
- f) nel caso di cui all'articolo 20, "Penali";
- g) nei casi di cui all'articolo 22 "Riservatezza";
- h) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza dei Contratti di fornitura, ai sensi dell'articolo 23 "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
- i) nei casi di cui all'articolo 26 "Subappalto";
- j) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti di cui all'articolo 27 "Divieto di cessione del contratto e dei crediti";

3. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' articolo 108, D.Lgs. n. 50/2016, la Regione Lazio, oltre che nelle ipotesi di cui al precedente comma, può risolvere di diritto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, l'Accordo Quadro nei seguenti casi:

- a) nel caso in cui almeno 3 (tre) Aziende Sanitarie contraenti abbiano risolto il proprio Contratto di fornitura ai sensi dei precedenti commi 1 e 2;
- b) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;

4. La risoluzione dell'Accordo Quadro comporta la risoluzione automatica dei singoli Contratti di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro stessa. In tal caso, il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore delle Aziende Sanitarie contraenti.

5. In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o del/degli Ordinativo/i di fornitura, la



Regione Lazio e/o le Aziende Sanitarie contraenti hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli Ordinativo/i di fornitura risolto/i.

In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, quest'ultima e le Aziende Sanitarie contraenti si avvarranno della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c., nella ipotesi in cui nei confronti del legale rappresentante, dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti del Fornitore sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp, 318 cp, 319 cp, 319 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 cp, 322 bis cp, 346 bis cp, 353 cp e 353 bis cp.

Articolo 25

Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e dall'articolo 109, D.Lgs. 50 del 2016, la Regione Lazio e/o le Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di proprio interesse, possono recedere unilateralmente per giusta causa dal presente Accordo Quadro e/o dai singoli Contratti di fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - b) gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi D.Lgs. 81/2008;
 - c) ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro e/o ogni singolo Contratto di fornitura.
3. L'Azienda Sanitaria contraente può altresì recedere da ogni Contratto di fornitura, per giusta causa ed anche per motivi diversi da quelli elencati, avvalendosi della facoltà consentita



dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

4. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..
5. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Aziende Sanitarie contraenti.
6. Qualora la Regione Lazio receda dall'Accordo Quadro ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi Ordinativi di fornitura da parte delle Aziende Sanitarie contraenti, le quali potranno a loro volta recedere dai singoli Contratti di fornitura e ritirare gli Ordinativi di fornitura, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 6 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

Articolo 26

Subappalto

Non essendo stato dichiarato in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti di fornitura

Articolo 27

Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro e i singoli Contratti di fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lett. d), n. 2, D.Lgs. n. 50/2016.
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti derivanti dall'esecuzione dei Contratti di fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Azienda Sanitaria contraente, salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.



3. Fermo quanto sopra, resta inteso che anche la cessione di credito è sottoposta alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Aziende Sanitarie contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Contratti di fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 28

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Regione Lazio e/o delle Aziende Sanitarie contraenti un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenni la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Regione Lazio e delle medesime Aziende Sanitarie contraenti.
3. La Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma. In caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Aziende Sanitarie contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.

Articolo 29

Responsabile della Fornitura

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. Alberto Orsini il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale Referente nei confronti della Regione Lazio nonché di ciascuna Azienda Sanitaria contraente.
2. I dati di contatto del Responsabile della Fornitura sono: numero telefonico _____, indirizzo e-mail alberto.orsini@stryker.com; indirizzo PEC tenders.pec@strykeritalia.legalmail.it
3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della fornitura, dovrà darne immediata comunicazione alla Regione Lazio nonché a ciascuna Azienda Sanitaria contraente.



Articolo 30

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, le Parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione dell'Accordo Quadro medesima, dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'articolo 13, D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato ed alle finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale previste dal Decreto medesimo.
2. La Regione Lazio, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue nel rispetto della suddetta normativa i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti di fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Aziende Sanitarie contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. In ogni caso le Aziende Sanitarie contraenti, all'atto di stipulazione dei Contratti di fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione alla Regione Lazio, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti di fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli articoli 31 e ss., D.Lgs. 196/2003.
5. Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Accordo Quadro sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'articolo 7, D.Lgs. n. 196/2003.
6. Qualora, in relazione all'esecuzione del presente Accordo Quadro, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la Regione Lazio risulta titolare, il Fornitore stesso è da



ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29, D.Lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:

- nell'adempire all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003;
- nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'articolo 13, D.Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato;
- nel trasmettere alla Regione Lazio, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 7 e ss., D.Lgs. n. 196/2003 che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire alla Regione Lazio stessa di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal D.Lgs. n. 196/2003;
- nel fornire altresì alla Regione Lazio tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito delle attività da espletare, per soddisfare le predette richieste;
- nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
- nel consentire alla Regione Lazio, in quanto titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

Articolo 31

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Il presente Accordo Quadro viene stipulato nella forma della scrittura privata con firma digitale.

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative all'Accordo Quadro ed ai Contratti di fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, per bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Aziende Sanitarie contraenti.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e



che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, all'Accordo Quadro è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 32

Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Regione Lazio e tra il Fornitore e le Aziende Contraenti è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 33

Clausola finale

1. Il presente Accordo quadro costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e comunque, qualunque modifica al presente Accordo Quadro non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli Contratti di fornitura da parte delle Aziende Sanitarie contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti ed in caso di contrasti le previsioni della presente Accordo Quadro prevalgono su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle Parti manifestata per iscritto.

* La Direzione Regionale Centrale Acquisti

* Il Fornitore

* Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.